

### **CAP. 3° - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

Il presente regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento della vita dell'Istituto, in tutte le sue articolazioni didattiche ed extradidattiche. Lo scopo primario è, pertanto, quello di rendere possibile, e favorire, l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica, studenti, docenti e personale ATA.

Alla luce di tali considerazioni, gli stessi provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendendo a sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità. Il rispetto delle regole rappresenta infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

Il regolamento è in attuazione del DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato dal DPR 235/2007.

#### **Articolo 1**

##### **I comportamenti oggetto di sanzione disciplinare**

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto, da parte degli studenti, dei seguenti doveri:

Lo studente ha il dovere di:

- a) partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola attivamente e con impegno;
- b) rispettare i compagni, il personale docente e non docente della scuola;
- c) rispettare i compiti assegnati e gli impegni assunti;
- d) essere puntuale e frequentare con regolarità;
- e) mantenere integre ed efficienti le strutture disponibili ed utilizzarle al meglio, in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola;
- f) non mettere in atto comportamenti che ostacolano il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola quali, ad esempio, alterare i risultati delle prove di verifica (copiatura);
- g) rispettare le regole dell'istituto, fra le quali il divieto di utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, il divieto di fumare all'interno dei locali scolastici o sulle scale antincendio, il divieto di introdurre o consumare bevande alcoliche.

##### **Le garanzie per gli studenti**

a. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

b. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

#### **Articolo 2**

##### **Le sanzioni**

##### **La tipologia delle sanzioni**

Possono essere inflitti agli studenti:

1. il rimprovero o il richiamo scritto o orale
2. il ritiro temporaneo del cellulare e/o di qualsiasi altro dispositivo elettronico usato impropriamente durante le attività scolastiche
3. la riparazione/rifusione del danno e/o lavoro socialmente utile
4. l'allontanamento fino a 15 giorni dalla comunità scolastica
5. l'allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica.

##### **Graduazione delle sanzioni**

1. Si ricorre al "rimprovero e/o richiamo scritto orale", per mancanze riguardanti la regolare frequenza delle lezioni, l'assolvimento assiduo degli impegni di studio, il rispetto dei soggetti operanti all'interno dell'Istituto e della lealtà che devono ispirare i comportamenti individuali e le relazioni interpersonali.

2. Si ricorre al ritiro temporaneo del telefono cellulare o di qualsiasi altro dispositivo

elettronico, con annotazione sul giornale di classe, quando tali dispositivi vengono usati impropriamente durante le attività didattiche secondo le seguenti modalità:

- a) al primo richiamo, il docente ritirerà il dispositivo e l'allievo potrà riaverlo alla fine delle lezioni giornaliere e/o delle attività didattiche dal Dirigente o dai suoi delegati
- b) in caso di recidiva, il dispositivo ritirato all'allievo sarà riconsegnato soltanto ad uno dei genitori dell'allievo
- c) nel caso l'utilizzo di tali dispositivi elettronici abbia comportato il ricorso a collegamenti esterni o rete di collegamenti con i compagni al fine di diffondere e alterare i risultati delle verifiche, il docente proporrà, secondo le modalità di cui al punto 4) un adeguato provvedimento disciplinare non esclusa la sospensione temporanea dalle lezioni
- d) in caso di registrazioni di foto e di filmati e loro diffusione, oltre al ritiro del dispositivo, potrà essere deliberata dal Consiglio di Classe una sanzione aggiuntiva fra quelle previste dal presente regolamento
- e) in casi penalmente rilevanti sarà disposta la denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Si ricorre alla "riparazione/rifusione del danno e/o al lavoro socialmente utile" quando lo studente abbia prodotto guasti, danneggiamenti, rotture alle attrezzature, ai sussidi, alle strutture scolastiche. Il responsabile provvederà personalmente al ripristino della funzionalità originaria o rifonderà alla scuola la somma corrispondente al costo della riparazione o della sostituzione.

4. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, può essere disposto in presenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari; quando i comportamenti dello studente siano stati gravemente offensivi e lesivi dell'identità, del decoro o del prestigio dei soggetti con cui interagisce o delle istituzioni; quando, per l'inosservanza voluta e grave delle disposizioni riguardanti la sicurezza e l'organizzazione scolastica, abbiano recato danno al patrimonio scolastico o abbiano messo a rischio la sua e/o l'altrui incolumità. Lo studente interessato dalla sanzione potrà svolgere, in alternativa, un lavoro utile per la comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile a cura del coordinatore della classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, in modo da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica.

5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni è disposto, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e può comprendere l'esclusione dagli scrutini finali o dagli esami di stato.

Tutte le mancanze debbono essere contestate all'interessato, da parte dell'organo competente a irrogare la sanzione, che deve essere posto nella condizione di poter esporre le ragioni del proprio comportamento e le proprie giustificazioni prima dell'erogazione della punizione.

Nei casi in cui i servizi sociali, o la famiglia dello stesso studente, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente può essere consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio assegna il voto di condotta, anche tenendo conto delle punizioni

disciplinari inflitte allo studente.

### **Organi e soggetti autorizzati a comminare i provvedimenti disciplinari**

- Le sanzioni disciplinari di cui al punto 1 sono comminate in primo luogo dal docente interessato e, in casi di recidiva o particolari, dal Dirigente Scolastico. Per richiamo scritto si intende annotazione sul Giornale di classe o sul Libretto personale. Il docente può chiedere al Dirigente Scolastico l'invio di segnalazione scritta alla famiglia.

- Le sanzioni disciplinari di cui al punto 2 sono comminate dal docente o dal Consiglio di classe secondo le modalità già indicate nello stesso punto 2 (graduazione delle sanzioni)

- La sanzione di cui al punto 3 è inflitta direttamente dal Dirigente Scolastico sentito il Coordinatore di classe o, in casi particolarmente gravi, dal Consiglio di classe secondo le modalità di cui al punto seguente.

- La sanzione di cui al punto 4 è inflitta, con votazione assunta a maggioranza, dal Consiglio di Classe dello studente, con tutte le componenti, presieduto dal Dirigente Scolastico.

Lo studente sottoposto a sanzione è presente insieme ai genitori nella fase istruttorio-dibattimentale.

Il Dirigente scolastico, ricorrendo situazioni di particolare delicatezza e motivando, può convocare il Consiglio di classe con la sola componente docente.

- La sanzione di cui al punto 5 è inflitta dal Consiglio d'Istituto.

### **Articolo 3**

#### **Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o da chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, alla Commissione di garanzia d'Istituto che decide entro 10 giorni.

2. La Commissione di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina.

3. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, sentito il parere dell'organo di garanzia regionale, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi di legge e relativi regolamenti.

### **Articolo 4**

#### **Organi di garanzia**

1. È istituita, a livello d'Istituto, il Comitato di garanzia formata da:

- il Dirigente Scolastico che la presiede;

- un docente designato dal Collegio dei Docenti, uno studente e un genitore eletti dalle rispettive componenti.

2. Il Comitato di garanzia dura in carica tre anni scolastici.

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi di legge e relativi regolamenti, dopo aver sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia regionale istituito a sensi dell'art.2 comma 3 del DPR 21.11.2007 n. 235.